

## **Articolo 1, commi 116-123** **(Fondazione Human Technopole)**

116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), è istituita la Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca *Human technopole* di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di seguito denominata «Fondazione». Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.

117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispose lo schema di statuto della Fondazione che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti

possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico *Human technopole*.

119. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

120. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

121. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto *Human technopole* di cui al comma 116 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere

dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto *Human technopole* di cui al comma 116.

122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fi scale.

123. I criteri e le modalità di attuazione dei commi da 116 a 122 del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in

ordine al progetto *Human technopole* di cui al medesimo comma 116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute.

**I commi 116-123 istituiscono una nuova Fondazione per la creazione di un'infrastruttura di interesse nazionale**, a carattere scientifico e di ricerca applicata alle scienze per la vita, diretta a realizzare uno specifico progetto denominato "*Human Technopole*", all'interno dell'area Expo Milano 2015.

Il **comma 116** dispone l'istituzione di una Fondazione per la creazione di una **infrastruttura scientifica e di ricerca**, di interesse nazionale, a carattere multidisciplinare ed integrato nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, volta altresì alla realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca denominato "*Human Technopole*" (di seguito HT).

La finalità specificamente prevista è quella di incrementare gli **investimenti pubblici e privati** nei settori della ricerca applicata alla prevenzione e alla salute. Questa finalità deve essere coerente - in base ad una disposizione introdotta durante l'esame in prima lettura - con il Programma nazionale per la ricerca (PNR).

Qui l'ultimo [PNR 2015-2020](#) redatto dal MIUR, che - si sottolinea - non contiene il progetto in parola.

In proposito la norma cita la fonte normativa del progetto, l'art. 5 del D.L. 185/2015 (L. 9/2016), ed il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ([D.P.C.M. 16 settembre 2016](#)) di [approvazione del progetto esecutivo](#)<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> Il D.P.C.M. dispone l'approvazione di un progetto esecutivo, allegato al decreto, che si presenta come un *Masterplan* redatto in lingua inglese, riferito a differenti e distinti piani di intervento. L'articolo 2, co. 1 del decreto dispone che l'IIT deve provvedere, entro trenta giorni dalla data del medesimo decreto (16 settembre 2016), ad avviare il progetto e a rendere operativo un "apposito ente" indicato in premessa, da costituire entro 24 mesi dalla medesima data.

Si ricorda che l'art. 5, comma 2, del citato DL. 185/2015 ha previsto, per il 2015, l'attribuzione all'[Istituto Italiano di Tecnologia \(IIT\)](#) di un primo contributo di 80 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. (da riadattare, se necessario), sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate. Peraltro, il comma 1 del predetto art. 5 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per il 2015, diretta all'attuazione di iniziative che prevedono la partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.A., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse.

Si ricorda come la disposizione dell'articolo 5 del citato D.L. 185/2015, al comma 1, faccia genericamente riferimento ad "iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.A."

La norma precisa che, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero.

Si dispone, inoltre, che **membri fondatori** siano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche e il Ministero della salute, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione (**comma 117**).

In proposito si ricorda che il soggetto incaricato della realizzazione del progetto, [l'IIT](#), è un organismo pubblico già sottoposto alla vigilanza del MEF e del MIUR. Peraltro, nella conclusione alla determinazione e [relazione della Corte dei conti del 17 novembre 2015, n.108](#) sull'esercizio finanziario 2014 dell'IIT, così si sottolinea: "Sebbene ente di diritto privato, la struttura ordinamentale dell'IIT ha una decisa configurazione pubblicistica in ragione degli obiettivi perseguiti e di una dotazione finanziaria derivante prevalentemente dai contributi dello Stato".

Il **comma 118** stabilisce la predisposizione, da parte del **Comitato di coordinamento** già previsto al D.P.C.M. del 16 settembre 2016, di uno schema di **statuto della Fondazione**, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, di concerto con il MIUR e con il Ministero della salute.

Al riguardo si segnala che il citato D.P.C.M., all'art. 2, co. 2, istituisce presso l'IIT, a valere sulle risorse destinate al progetto HT, un Comitato di coordinamento per l'avvio del medesimo progetto composto da 2 soggetti designati, rispettivamente, dal MEF e dal MIUR; da 3 scienziati di reputazione internazionale indicati di comune accordo dagli stessi Ministeri; dai rettori delle università pubbliche di Milano; dal presidente dell'Istituto superiore di sanità; dal presidente del CNR; dal presidente e dal direttore scientifico dello stesso IIT.

Lo statuto dovrà stabilire la denominazione della Fondazione e disciplinare, tra gli altri compiti, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, oltre alle modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico HT.

• **L'indagine parlamentare sul progetto Human Technopole**

Durante un'audizione del 20 ottobre scorso presso le Commissioni riunite 7a e 12a del Senato (v. [Resoconto del 20/10/2016](#)), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha, in particolare, sottolineato che a fine agosto 2016 è stato approvato il piano scientifico e finanziario del progetto e a settembre è stato firmato il decreto che ha autorizzato, ai sensi del sopra citato art. 5 del D.L. 185/2015 i primi 80 milioni di euro per la prima fase di realizzazione, in aggiunta al primo finanziamento di 50 milioni di euro.

In base alla documentazione depositata al Senato da rappresentanti dell'IIT per l'esame assegnato alle Commissioni riunite 7a e 12a [dell'Affare n. 827 relativo alla questione in corso d'esame, il nuovo polo di didattica, ricerca e innovazione, denominato "Italia 2040 Human Technopole"](#) (v. qui i [documenti acquisiti nell'ultima seduta n. 398 del 26 Ottobre 2016](#)), sarà costituito, tra l'altro, insieme alle Università pubbliche milanesi, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all'Istituto superiore di sanità (ISS), nell'area dell'Expo Milano 2015. Come osservato in sede di esame dell'Affare n. 287 al Senato, il progetto HT non risulta inserito nel Programma nazionale della ricerca (PNR).

A costituire il patrimonio della Fondazione (**comma 119**) saranno gli apporti dei Ministeri fondatori, oltre che risorse aggiuntive provenienti da ulteriori apporti dello Stato e da soggetti pubblici e privati. Si prevede in proposito che le **attività** previste possono essere **finanziate**, oltre che con mezzi propri della Fondazione, anche con i contributi di enti pubblici e di privati. La Fondazione potrà inoltre ricevere in comodato beni immobili rientranti nel demanio e nel patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.

Viene anche prevista la possibilità di **affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico** alla Fondazione da parte dell'amministrazione competente, d'intesa con il MiBACT. In proposito, rimane fermo il regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto agli articoli 823 e 829, primo comma, del c.c. (rispettivamente in materia inalienabilità dei beni del demanio pubblico e passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato).

Si ricorda che l'art. 822 c.c. elenca, tra gli immobili che appartengono al demanio pubblico, gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia. Al riguardo, la dottrina prevalente parla di "demanio culturale", suggerendo la necessità che intervenga un atto di riconoscimento dell'interesse culturale (v. [qui l'approfondimento](#) sul sito del

MiBACT) per la riconducibilità dei beni al particolare tipo di demanio, sia se si tratti di immobili statali o territoriali, ovvero di immobili appartenenti a privati; in ogni caso, tale riconoscimento presuppone la inalienabilità del bene medesimo, e pertanto esso non potrà formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia. In proposito, l'art. 12 del codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) disciplina la verifica dell'interesse culturale di un determinato bene, che comunque deve avvenire sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni culturali, al fine di assicurare uniformità di valutazione.

La Fondazione, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, messo appositamente a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 196/2009.

Si tratta in particolare degli enti ed istituzioni che rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione, definito in base all'elenco ISTAT.

La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca (**comma 120**).

Il **comma 121** fissa l'**autorizzazione di spesa** per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto HT, da erogare in base allo **stato di avanzamento** del progetto, pari a 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni per il 2018, 136,5 milioni per il 2019, 112,1 milioni per il 2020, 122,1 milioni per il 2021, 133,6 milioni per il 2022, 140,3 milioni a decorrere dal 2023.

Viene inoltre prevista una clausola di **neutralità fiscale** per tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, che sono pertanto esclusi da ogni tributo e diritto (**comma 122**).

Infine, si stabilisce che i criteri e le modalità da prevedere in attuazione delle disposizioni in esame, compresa la disciplina dei **rapporti con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)** riferiti al progetto HT, oltre che il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui al sopra richiamato art. 5, comma 2, del DL. 185/2015 (v. *ante*) sono stabiliti con D.P.C.M., su proposta del MEF, di concerto con il MIUR e con il Ministero della salute (**comma 123**).